

**SETTORE TEMPO LIBERO
SERVIZIO RETI E INIZIATIVE PER I GIOVANI
UFFICIO GEMELLAGGI E SCAMBI INTERNAZIONALI**

Milano



Comune
di Milano

**CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA PER L'OSPITALITA' DI GIOVANI ARTISTI - PROGRAMMA
MAP 2008 2009 - PEPINIÈRES EUROPEENNES POUR JEUNES ARTISTES.**

Art. 1 - Modalità:

Gli appartamenti dovranno essere messi a disposizione degli artisti ospiti del Comune di Milano per i periodi:

- dal 15 ottobre 2008 al 14 gennaio 2009;
- dal 12 gennaio all'11 aprile 2009;
- dal 9 febbraio all'8 maggio 2009

in relazione al programma *MAP 2008 2009* promosso nell'ambito della Rete europea *Pépinières pour Jeunes Artistes*

Art. 2 - Deposito cauzionale:

Il deposito cauzionale sarà costituito ai sensi di Legge. L'impresa potrà essere esonerata dall'obbligo di costituire il deposito cauzionale, previo miglioramento dell'offerta nella misura dello 0,50%.

Art. 3 - Penalità:

Qualora la disponibilità dell'appartamento dovesse essere resa in ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 1 e sempreché il ritardo sia imputabile al contraente, l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5% del corrispettivo pattuito, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 4 - Pagamento:

Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 5 - Divieto di cessione:

Senza il preventivo consenso dell'Amministrazione il contraente non può cedere, totalmente o parzialmente, l'incarico assunto, a pena dell'immediata risoluzione del contratto e di una sanzione pecuniaria pari al ventesimo dell'importo contrattuale, salvi e riservati all'Amministrazione i diritti alla rifusione di maggiori danni. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 6 - Garanzia:

L'appartamento potrà possedere le caratteristiche indicate nell'ordine.

Il contraente dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni o modifiche che si rendessero necessarie; ove non si provvedesse, l'Amministrazione procederà addebitando al contraente le spese relative, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora l'Amministrazione ritenga di accettare una dotazione anche parzialmente non corrispondente alle caratteristiche pattuite, il corrispettivo verrà ridotto in proporzione.

Art. 7 - Conseguenze dell'inadempimento:

In caso di ritardo nella disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'applicazione della penale di cui al precedente art. 3, e qualora la dotazione dovesse risultare non corrispondente alle caratteristiche contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutarla e di acquisire l'abitazione presso terzi, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggior prezzo sostenuto. In caso di inadempimento assoluto è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per la risoluzione del contratto e di chiedere il conseguente risarcimento dei danni.

Art. 8 - Foro competente:

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato.

Art. 9 - Rinvio a norme vigenti:

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti e le forniture da eseguire per conto del Comune di Milano.

data, 22.9.2008

PER ACCETTAZIONE (firma e timbro)